

Comune di Alano di Piave

Provincia di Belluno

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Raccolta del rifiuto secco indifferenziato mediante bidoncini</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Applicazione della tariffa</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Esenzioni/agevolazioni/riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Componente servizi del tributo</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di *Alano di Piave*, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal comma 387 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

2. Nel Comune di *Alano di Piave* è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n. 201.

4.3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

6.4. I rifiuti urbani e assimilati sono definiti dal "regolamento comunale per la disciplina dei servizi e gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati".

Art. 3
RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO MEDIANTE BIDONCINI

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo bidoncino/contenitore di cui all'art. 21 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana.

2. E' fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del medesimo presso gli uffici Comunali.

Art. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 5
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo, commisurato ad anno solare, è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3-2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno

solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5.3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali i locali ad uso domestico arredati e con allaccio ai servizi di rete; per i locali ad uso non domestico, si considerano tali quelli forniti di impianti, attrezzature, o comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Si considerano non tassabili per una percentuale di riduzione stabilita dal Consiglio Comunale in sede di adeguamento annuale delle tariffe in base al tipo di attività svolta, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali e/o speciali pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alla vigente normativa.
2. I produttori dei succitati rifiuti dovranno presentare entro il 20 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il tipo di attività svolta, il quantitativo annuo di rifiuti prodotti classificati per tipo ed individuati secondo i codici CER (catalogo europeo dei rifiuti) e l'individuazione delle ditte tramite le quali viene effettuato lo smaltimento, il riciclaggio, la vendita e allegando se necessaria la relativa documentazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di riduzione siano rimaste invariate.
4. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel DPR 158/99.

Art. 9
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 3.2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, così come definiti in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
- 5.3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 7.4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 9.5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per quanto compatibili con il sistema di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani adottato dal comune.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 12
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento ai componenti del nucleo familiare risultanti al 30 giugno dell'anno di imposizione per quote individuali decrescenti. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto; in tal caso, il nucleo familiare deve essere composto da padre, madre e figli. Nel nucleo si intendono ricomprese anche le unioni di fatto.
- 2 La parte variabile comprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa

verrà applicata considerando un' unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.

Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utente dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, unico contatore idrico ed elettrico), la tassa è dovuta per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche saltuariamente occupate e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.

- 3 Per le utenze domestiche non di residenza occupate saltuariamente la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile che ricomprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
- 4 Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile. La parte variabile della tariffa può ricomprendere, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato attribuiti nell'arco dell'anno. Tale eventuale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe. Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.
- 5 Per tutte le utenze, ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco, eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile della tassa, è dovuta una quota aggiuntiva stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.
- 6 La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà riscossa contestualmente alla tassa relativa all'anno successivo.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche (ALLEGATO 1), ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 2 Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 15
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione (o il possesso) ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se l'occupazione (o il possesso) si è protratta per almeno quindici giorni.
- 3.2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
- 5.3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.
- 7.4. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco dovrà essere restituito al comune; nel caso di spostamento di residenza all'interno del comune, potrà essere mantenuta la detenzione del bidoncino, fatta salva la debita comunicazione all'ufficio tributi.
- 9.5. Per la consegna del nuovo bidoncino o per la sua sostituzione (salvo in caso di sola sostituzione del microchip), è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 18
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico (con bidone per compostaggio, concimaia o cumulo) è prevista una riduzione del 25 % della quota variabile della tariffa del tributo; tale condizione deve essere autocertificata dall'utente mediante una dichiarazione da rendere all'ufficio tributi entro il 20 gennaio di ogni anno, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per tutto l'anno in modo continuativo.

Le istanze presentate dopo il 20 gennaio avranno decorrenza dall'anno successivo.

Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio a seguito della quale verrà rideterminato l'ammontare del tributo dalla data del suo ricevimento all'ufficio protocollo. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Nel caso in cui venga accertato un utilizzo parziale o saltuario, il diritto alla riduzione decade dal primo gennaio dell'anno di imposizione e verrà emesso motivato avviso di accertamento con sanzione prevista dalle vigenti normative.

Art. 19

ESENZIONI/AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. esenzione completa dei locali che risultano in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno o parte di esso, purché non siano adibiti ad uso alcuno e non risultino allacciati ai servizi di rete del servizio idrico e dell'energia elettrica o siano privi di arredamento.
- b. esenzione completa nel caso di abitazione occupata da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'Inps e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
- c. esenzione completa nel caso di abitazione occupata da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta Comunale con specifico atto.
- d. alle utenze domestiche che dimostrino di utilizzare il pannolino lavabile verrà riconosciuto un contributo annuo per i primi due anni di vita del neonato da erogare su richiesta e previa presentazione della spesa sostenuta. Tale contributo verrà stabilito in sede di determinazione annua delle tariffe.
- e. per l'esenzione di cui ai commi a – b deve essere presentata la denuncia prevista dall'art. 23.

UTENZE NON DOMESTICHE

- f. Il tributo è dovuto solo nella misura corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa, stabilita annualmente nella deliberazione delle tariffe, qualora non venga iniziata l'attività od essa venga a cessare, ed i locali, pur mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, e pur mantenendo macchinari ed attrezzature sia facilmente riscontrabile il mancato utilizzo degli stessi, previo accertamento da parte degli uffici comunali; deve essere presentata la denuncia prevista dall'art. 23.
- g. Le utenze non domestiche inserite nelle categorie n. 15,16,17,18,19 hanno diritto allo sgravio del 20% della parte variabile del tributo nel caso in cui dimostrino presentando, entro il 20 gennaio dell'anno in cui intendono usufruire dello sgravio, apposita dichiarazione sostitutiva attestante che parte dei propri rifiuti assimilati agli urbani è stata avviata ad attività di riciclaggio o smaltita, comunque, mediante ditte specializzate non utilizzando il servizio comunale.
- h. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta degli interessati. Il contribuente è tenuto a dichiarare anche il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- i. Nel caso di concorrenza di più presupposti per i quali è prevista l'applicazione di riduzioni tariffarie verrà applicata una sola di esse, la più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- ~~3.2.~~ L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- ~~5.3.~~ La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- ~~7.4.~~ La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- ~~9.5.~~ Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- ~~11.6.~~ L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- ~~13.7.~~ Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 21.
- ~~15.8.~~ Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- ~~17.9.~~ L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica ai sensi del comma 13, art. 14 del DL 201/2011 una maggiorazione fissata annualmente in sede di determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.
- ~~3.2.~~ Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
- ~~5.3.~~ Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino al massimo di legge, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
- ~~7.4.~~ Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- ~~3.2.~~ Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione (variazione/cessazione della residenza), la detenzione o il possesso (cessione/vendita) dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.
8. Variazioni e/o iscrizioni del tributo potranno essere effettuate d'ufficio, anche in assenza della denuncia di cui ai commi precedenti, in seguito ad acquisizione dei dati presso gli uffici comunali.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, con le modalità previste dalla normativa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate le cui scadenze sono fissate annualmente dal Comune. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo

dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

Art. 25

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- ~~3.2.~~ Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- ~~5.3.~~ Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 21 e del tributo provinciale di cui all'art. 22 è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti comma, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 29

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- ~~3.2.~~ In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- ~~5.3.~~ In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- ~~7.4.~~ In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
- ~~9.5.~~ Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,

se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

~~11.6.~~ Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

~~13.7.~~ In caso di accertato rifiuto del contribuente al ritiro del bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato è prevista la sanzione di € 50,00.

Art. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'articolo 28 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Art. 34

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

~~3.2.~~ Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

~~5.3.~~ Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n.	descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Case di cura e riposo
7	Uffici, agenzie, studi professionali
8	Banche ed istituti di credito
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
13	Attività industriali con capannoni di produzione
14	Attività artigianali di produzione beni specifici
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
18	Plurilicenze alimentari e/o miste
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
20	Discoteche, night club